

---

Comitato scientifico:

*Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).*

---

## **Una sentenza non è pronunciata secondo equità per il solo fatto che le spese siano state liquidate in via equitativa.**

*Non può desumersi che una sentenza sia pronunciata secondo equità per il solo fatto che le spese siano state liquidate in via equitativa. Il potere di emettere una decisione secondo equità si distingue dal potere di liquidare le spese equitativamente atteso che nel primo caso vi è una decisione nel merito della lite, mentre nel secondo caso il ricorso a criteri equitativi è finalizzato a supplire alla mancanza della prova inerente il preciso ammontare delle spese sostenute in corso di causa.*

### **Tribunale di Milano, sezione sesta, sentenza del 5.3.2013**

*...omissis...*

In via preliminare, si rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto ex art.339 c.p.c. sul rilievo che si tratterebbe di sentenza pronunciata secondo equità ai sensi dell'art. 114 c.p.c.

Non può invero desumersi trattarsi di sentenza impugnata secondo equità per il solo fatto che il giudice di primo grado abbia liquidato le spese di giudizio in via equitativa; il potere di emettere una decisione secondo equità si distingue dal potere di liquidare le spese di lite in via equitativa, atteso che il primo importa la decisione del merito della lite prescindendo dallo stretto diritto, mentre il secondo consente il ricorso a criteri equitativi per supplire alla mancanza della prova del preciso ammontare delle spese sostenute in corso di causa.

In ogni caso si osserva che, avendo parte attrice chiesto, in primo grado, la condanna della "convenuta al pagamento di Euro 500,00, di cui Euro 300,00 di spese legali stragiudiziali e Euro 200,00 di risarcimento del danno esistenziale o nella diversa minor o maggiore somma ritenuta anche equitativamente di giustizia", deve ritenersi che il valore della causa decisa con la sentenza impugnata eccedesse millecento Euro e che pertanto la sentenza appellata non potesse venire pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c. La Suprema Corte ha invero ribadito più volte il principio, pienamente condiviso da questo giudice, per cui "per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss, cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato. Pertanto, ove l'attore abbia formulato dinanzi al giudice di pace una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro inferiore a millecento Euro (e cioè al limite dei giudizi di equità c.d. "necessaria", ai sensi dell'art. 113, comma secondo, cod. proc. civ.), accompagnandola però con la richiesta della diversa ed eventualmente maggior somma che "sarà ritenuta di giustizia", la causa deve ritenersi - in difetto di tempestiva contestazione ai sensi dell'art. 14 cod. proc. civ. - di valore indeterminato, e la sentenza che la conclude sarà appellabile senza i limiti prescritti dall'art. 339 cod. proc. civ." (così Cass. 9432/2012; vedi anche Cass. 4890/2007 e 9138/2007).

Quanto al merito, l'appello proposto da S. va rigettato per le ragioni che seguono.

Il primo motivo di gravame è infondato in quanto non risulta provata da parte dell'appellante la propria disponibilità a provvedere al rimborso delle spese di pulizia. Anzi, dalle stesse difese svolte in primo grado dalla medesima appellante, emergono chiare contestazioni circa la congruità dell'importo richiesto quale rimborso delle spese di pulizia sostenute da parte appellata. A pagina 8 della comparsa di costituzione dell'odierna appellante nel giudizio di primo grado, infatti, si legge: "Si tratta palesemente di una cifra sproporzionata alle dimensioni dell'appartamento che ha una metratura di 100 mq. Anche ipotizzando una spesa di Euro 8,00 all'ora si nota bene che l'impresa incaricata avrebbe dovuto effettuare lavori di pulizia all'interno dell'appartamento per ben 36 ore, tenendo conto che l'asse del wc è costato Euro 24,00!".

Dette circostanze, unitamente al dato emerso anche nel presente grado in ordine alla pretesa dell'appellante di subordinare il rimborso delle citate spese all'intestazione a sé stessa della relativa fattura (richiesta illegittima atteso che la prestazione lavorativa veniva effettuata in appartamento della V.), inducono a ritenere che l'intervento del legale di parte appellata sia stato del tutto legittimo e motivato, e abbia favorito l'avvenuto pagamento, se non altro in termini di tempestività.

Parimenti infondato è il secondo motivo di gravame in punto spese di lite. Si osserva in proposito che, al di là delle argomentazioni svolte dal Giudice di Pace, ove avanti a detto giudice, come consentito, sia intervenuta difesa personale, fra le spese processuali che il soccombente è tenuto a rifondere alla parte vincitrice, non rientrando onorari di difesa e diritti di procuratore, sono comunque dovute le spese vive sopportate in corso di causa. Pertanto, la

liquidazione di tali esborsi effettuata dal giudice di prime cure, in via equitativa, per un importo di Euro 200,00 appare congrua, tenuto conto che appare del tutto verosimile che parte appellata abbia sopportato delle spese per recarsi presso l'ufficio del Giudice di Pace e per la materiale predisposizione dei propri atti difensivi e dei documenti prodotti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, come in dispositivo, a norma del D.M. n. 140 del 2012, valutando di discostarsi in diminuzione dal dato medio attesa la modesta dei temi controversi.

p.q.m.

Il Tribunale di Milano, in composizione monocratica, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:

1. rigetta l'appello proposto da xxx. avverso la pronuncia del Giudice di Pace di Milano n. 6564/2008 del 27.01/6.3.2008 ;

2. condanna xxxx alla rifusione in favore di xxxx delle spese di lite, che liquida in Euro 800,00 per compensi professionali oltre IVA e CP di legge.

Così deciso in Milano, il 4 marzo 2013.

Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2013.